



SENT. N. 3/25

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI Presidente

Alessandra OLESSINA Consigliere relatore

Ivano MALPESI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23956** del Registro di

Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la

Regione Piemonte, nei confronti di:

-L.M., nata a *omissis*, il *omissis*, c.f.

omissis, residente in *omissis*, Strada *omissis* n.

130, in proprio e nella sua qualità di amministratrice pro tempore e socia accomandataria della PROFUMERIA *omissis* DI L.

M. E C S.A.S. (ora cessata e cancellata dal Registro delle imprese),

c.f. e partita IVA *omissis*, già con sede legale *omissis*, Corso *omissis*
omissis n. 78/G.

Non costituita in giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 13 novembre 2024, il Magistrato relatore
Cons. Alessandra Olessina, la Procura contabile nella persona del S.P.G. I Ref.

	Marco Mormando, nessuno presente per parte convenuta, come da verbale.	
	Esaminati gli atti.	
	Rilevato in	
	FATTO	
	La Procura contabile ha convenuto in giudizio L.M. in proprio e	
	nella sua qualità di amministratrice pro tempore e socia accomandataria della	
	PROFUMERIA omissis DI L.M. E C. S.A.S.,	
	in relazione all'inadempimento degli obblighi relativi ad un finanziamento	
	regionale e alla conseguente revoca del medesimo.	
	In particolare, parte attrice espone che la Regione Piemonte, a mezzo della	
	propria società finanziaria Finpiemonte s.p.a., a seguito di relativa domanda	
	presentata in data 27 luglio 2011 dalla PROFUMERIA omissis	
	DI L.M. E C. S.A.S. (rappresentate legale e socia	
	accomandataria L.M.), di richiesta di agevolazione a valere sulla	
	L.R. n. 28/1999, concedeva alla citata PROFUMERIA un finanziamento	
	agevolato per euro 72.868,00, dei quali euro 36.434,00 a carico di fondi	
	regionali, somma da erogarsi con tasso d'interesse nullo e restituzione secondo	
	un piano di ammortamento di 60 mesi, ed effettivamente erogata il 6 novembre	
	2011.	
	La domanda di finanziamento era corredata anche di una garanzia collettiva di	
	fido concessa come confidi dalla Cooperativa Artigiana di Garanzia Soc. Coop.	
	In data 6 febbraio 2013 scadeva il termine per la presentazione del rendiconto	
	finale - come previsto dal punto 9 del bando, in virtù del quale “[l]'impresa	
	commerciale, entro 90 giorni dal termine della realizzazione dell'iniziativa,	
	dovrà trasmettere al Gruppo tecnico di valutazione il rendiconto delle spese	
	- pag. 2 di 12 -	

sostenute, una relazione conclusiva e, ove la tipologia degli investimenti lo consenta, una documentazione fotografica degli interventi effettuati”.

La rendicontazione dovuta non è stata presentata ed inoltre risultavano versate solo tre rate del piano di ammortamento, ciascuna per euro 4.048,22, con ultimo pagamento eseguito il 28 novembre 2013.

Pertanto, con lettera del 27 agosto 2014 la banca cofinanziatrice ha comunicato alla cliente la revoca degli affidamenti, a cui ha fatto seguito, il 10 maggio 2017, il deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo presentato presso il Tribunale di Torino dallo stesso Istituto di credito, decreto ingiuntivo emesso in data 25 maggio 2017.

In virtù di quanto previsto dal bando al punto 10) lettere c) ed e) - per cui è prevista la revoca del finanziamento nel caso in cui “c) l'intervento non venga realizzato entro il termine indicato, salvo che l'inadempienza sia riconosciuta non dipendente dalla volontà del beneficiario” nonché qualora “e) il rendiconto non venga presentato entro il termine previsto dal presente programma” - Finpiemonte s.p.a., con nota dell'8 settembre 2017, adottava il provvedimento di revoca del finanziamento, intimando la restituzione dell'agevolazione indebitamente fruita, maggiorata, secondo quanto previsto dal punto 10 del bando, per un importo complessivo di euro 26.238,31, di cui euro 24.289,34 quale quota del debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali ed euro 1.948,97 quale agevolazione.

Non consta che il provvedimento finale di revoca sia stato gravato in sede giurisdizionale.

Il 14 gennaio 2019 la società PROFUMERIA veniva cancellata dal Registro delle imprese per scioglimento.

	Con nota del 7 ottobre 2022 Finpiemonte inviava alla signora L.	
	M., quale socia accomandataria, una richiesta di pagamento per il	
	medesimo importo di euro 26.238,31, con contestuale messa in mora ai sensi	
	dell’art. 1219 cod. civ.	
	Con relazione aggiornata il 27 giugno 2023 Finpiemonte ha comunicato alla	
	Procura contabile che il credito residuo a carico della PROFUMERIA è pari ad	
	euro 18.951,51 (di cui euro 17.002,54 per capitale residuo del finanziamento	
	ed euro 1.948,97 per oneri di agevolazione), essendo stato riconosciuto a favore	
	di Finpiemonte a seguito della garanzia consortile l’importo di euro 7.286,80,	
	pari al 60 per cento della garanzia, versato l’11 novembre 2022.	
	La Procura contabile ha notificato invito a dedurre ai sensi dell’art. 67 c.g.c. a	
	cui è seguita l’audizione della parte qui convenuta.	
	Al termine dell’attività istruttoria, la Procura contabile, ritenendo sussistenti le	
	motivazioni poste a fondamento dell’invito a dedurre notificato, ha ritenuto di	
	procedere con la citazione in giudizio per il recupero della somma di euro	
	18.951,51, maggiorata di accessori di legge, a favore della società regionale <i>in</i>	
	<i>house</i> Finpiemonte s.p.a. e, per essa, della Regione Piemonte, a titolo di	
	risarcimento del danno erariale, posto in essere con dolo o in via subordinata	
	con colpa “ <i>gravissima</i> ”.	
	Nella pubblica udienza del 13 novembre 2024, la Procura, a fronte della	
	mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, ha chiesto la dichiarazione	
	di contumacia e ha richiamato le argomentazioni e le conclusioni già svolte in	
	citazione.	
	Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Ritenuto in	
	- pag. 4 di 12 -	

DIRITTO

1. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., di parte convenuta, che non risulta costituita nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza.

2. Venendo all'esame del merito, si osserva quanto segue.

Gli accertamenti in atti, come riportati in narrativa, confermano lo svolgimento dei fatti così come descritti in citazione e richiamati in narrativa.

Risultano accertati tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale.

2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., *ex plurimis*, Cass., SS.UU. nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014, 12086/2016).

2.2. Dalla complessiva lettura della documentazione in atti, poi, in coerenza con la giurisprudenza in materia (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sezione II App., nn. 203/2019 e 518/2019), risulta evidente il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, con conseguente inutilità dell'erogazione pubblica, ed un livello quantomeno di colpa grave nella deviazione dal modello tipico di condotta normativamente previsto.

Infatti, dagli atti versati in giudizio risulta che l'impresa beneficiaria non ha mai presentato la rendicontazione finale delle spese, attraverso la quale avrebbe dovuto documentare la fruizione del contributo per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal bando per le quali il contributo era stato erogato.

Tale omissione ha costituito causa di revoca totale dell'agevolazione concessa, determinando un danno all'erario rappresentato dall'importo non restituito.

Appare pacifico, al riguardo, come la condotta tenuta rappresenti un'irregolarità alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di erogazione di fondi comunitari per il finanziamento di iniziative imprenditoriali, secondo cui *“il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, [...] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi”* e che *“il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente”* (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -C-383/06). E, ancora, *“costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione, ovvero una spesa indebita”* (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre - C465/10).

I principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria appaiono applicabili anche al caso di fondi statali o regionali erogati per incentivare attività produttive o di

lavoro autonomo.

La giurisprudenza contabile, inoltre, pacificamente sostiene che la mancata puntuale rendicontazione della spesa effettuata con risorse pubbliche comprova la dannosità della condotta dell'agente, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sez. III App., 22 settembre 2020, n. 1529; su caso analogo, di recente, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Piemonte n. 40/2023), in quanto, in difetto dell'ottemperanza all'essenziale obbligo del *redde rationem*, rimane privo di dimostrazione, da parte convenuta - rimasta peraltro contumace nel presente giudizio -, l'effettivo impiego delle risorse per il conseguimento della finalità pubblica.

2.3. Nel caso di specie, essendo una società il soggetto destinatario delle risorse pubbliche, deve essere richiamata la giurisprudenza (tra le altre, Cass. n. 296/2013), in base alla quale: *“Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla*

condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione".

Pertanto, nel caso di specie, alla responsabilità della PROFUMERIA omissis DI L.M. S.A.S. (peraltro ora cessata e cancellata dal Registro delle imprese per scioglimento a far data dal 14 gennaio 2019), società percettrice del finanziamento come tale direttamente soggetta al sopra ricordato obbligo di rendicontazione delle spese effettuate e di restituzione delle somme indebitamente percepite, in virtù della propria pur imperfetta autonomia patrimoniale, deve affiancarsi in via solidale, altresì, la responsabilità personale della legale rappresentante nonché socia accomandataria illimitatamente responsabile qui convenuta L.

M.

È infatti evidente che l'omessa puntuale e corretta rendicontazione prima, nonché lo sviamento delle somme di spettanza pubblica dalle finalità di interesse generale di destinazione, e l'omessa restituzione delle stesse poi, sono senz'altro direttamente imputabili ad intenzionali e consapevoli scelte e comportamenti della medesima, quale legale rappresentante, amministratrice e *domina* di fatto della società percettrice.

La predetta convenuta ha infatti violato i propri doveri institori e di rappresentanza, con comportamenti contrari alla legge, poiché, in virtù della posizione rivestita nell'ambito della società, si è direttamente ingerita nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi da quelle di interesse generale: innanzitutto, ponendo in essere le condizioni per la sua percezione,

attraverso la presentazione della relativa domanda, poi omettendo del tutto la rendicontazione delle spese rispetto alle somme percepite, infine non provvedendo, a tutt'oggi, alla restituzione dell'indebito, nonostante l'intimazione di Finpiemonte s.p.a.; in ultima analisi, disponendo illegittimamente del pubblico denaro e divenendo, così, essa stessa agente contabile di fatto (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., 6/3/2006 n. 109; Sez. I App., 15/7/2008 n. 324/A; Sez. giur. Veneto, n. 114/2020; Sez. giur. Toscana, n. 112/2021).

Essa deve quindi rispondere, in solido, dell'ammanco pubblico con la società da essa *pro tempore* amministrata, che peraltro risulta ormai già cessata e cancellata dal Registro delle imprese a far data dal 14 gennaio 2019 per scioglimento.

D'altro canto, la responsabilità della convenuta L.M. si fonda in ogni caso sul suo illecito arricchimento, ai sensi dell'art. 1 comma 1-*quinquies* della l. n. 20/1994, poiché le risorse pubbliche percepite e distratte dalle finalità pubblicistiche programmate si sono senza dubbio riversate, in virtù della natura personale della società, anche a suo diretto vantaggio (cfr. questa Sezione, n. 204/2021).

2.4. Sotto il profilo soggettivo, ritiene il Collegio di ravvisare nella condotta di parte convenuta il requisito soggettivo del dolo, alla luce della consapevole e intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l'effettuazione di spese coerenti con la finalità pubblicistica del finanziamento.

Occorre considerare, infatti, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone al richiedente una condotta connotata

non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, ma altresì da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e rendicontazione; e ciò anche in relazione alla connessione tra il ruolo di amministratore (nonché, nella fattispecie, di socio personalmente responsabile) ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (cfr. questa Sezione, n. 227/2022).

3. Sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi per affermare la responsabilità erariale di parte convenuta per i fatti di causa, con conseguente condanna al risarcimento della sopra citata somma di euro 18.951,51.

Sulla predetta somma è altresì dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di percezione del contributo fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all'effettivo soddisfo.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea, e, per l'effetto, **condanna L.M.** in proprio e nella sua qualità di amministratrice pro tempore e socia accomandataria della PROFUMERIA *omissis* DI L.M. E C. S.A.S.

(ora cessata e cancellata dal Registro delle imprese), al pagamento, in favore della Regione Piemonte e di Finpiemonte s.p.a., dell'importo di euro 18.951,51 (diciottomilanovecentocinquantuno/51), oltre a rivalutazione monetaria dalla

	data dell'erogazione del contributo <i>de quo</i> sino al deposito della sentenza, e	
	oltre agli interessi legali su tale somma rivalutata dal deposito della presente	
	sentenza fino al saldo effettivo.	
	Condanna L.M. in proprio e nella sua qualità di	
	amministratrice pro tempore e socia accomandataria della PROFUMERIA	
	<i>omissis</i> DI L.M. E C. S.A.S. (ora cessata e	
	cancellata dal Registro delle imprese), al pagamento delle spese di giudizio in	
	favore dell'Erario, che si liquidano in euro 545,97	
	(cinquecentoquarantacinque/97).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024, con	
	l'intervento dei magistrati:	
	Marco Pieroni, Presidente	
	Alessandra Olessina, Consigliere estensore	
	Ivano Malpesi, Consigliere	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Alessandra OLESSINA	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 22/01/2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati	
	personali"	
	- pag. 11 di 12 -	

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, data della firma digitale

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 22/01/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente